

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 20,50.

In Fagagna, alla frazione Ciconicco, in Piazza della Chiesa n.1.

Innanzi a me GEA ARCELLA, Notaio in Tavagnacco iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Udine e Tolmezzo, è personalmente comparso il Signor

SCHIFFO ANDREA, nato a San Daniele del Friuli (UD) il 6 settembre 1986, residente a Fagagna, via San Rocco n.11

della cui identità personale io Notaio sono certa, il quale mi dichiara di agire in questa sede in qualità di Presidente della associazione culturale UN GRUP DI AMIS, con sede in Fagagna alla frazione Ciconicco, via S. Nicolò con Codice Fiscale n. 80019050303,

associazione non riconosciuta, costituita con atto a rogito notaio Nicolò Mareschi allora di San Daniele del Friuli in data 20 dicembre 1984 rep. 27873/57841, registrato a Udine il 4 gennaio 1985 al n. 121 Serie 1 Pubblici.

Il signor SCHIFFO ANDREA, designato, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, a presiedere l'Assemblea, dichiara che in questo luogo, giorno ed ora si è riunita l'assemblea degli associati di detta associazione, convocata in seconda convocazione con lettera datata 20 gennaio 2020 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, relativo alla parte straordinaria:

- lettura e approvazione del nuovo statuto dell'Associazione;
- varie ed eventuali.

Il medesimo Presidente signor SCHIFFO ANDREA mi richiede assumere la funzione di segretario e di redigere il verbale della assemblea medesima ed in tale veste constatata e dà atto:

- che sono presenti n. 29 associati su numero 42 soci facenti parte dell'Associazione ed aventi diritto di voto;
- che del Consiglio Direttivo sono presenti

Schiffo Andrea, sopra generalizzato, quale Presidente, è presente;

Doraponti Simone, nato a San Daniele del Friuli il 27 maggio 1986, quale Vice Presidente,

Rosson Anna, nata a Udine il 4 agosto 1960 quale Revisore dei Conti, e consigliere

Romanello Luigi, nato a Udine il 19 ottobre 1960, quale revisore dei conti, e consigliere

Bulfone Stefania, nata a San Daniele del Friuli il 23 aprile 1965, quale consigliere

Sialino Flavio, nato a Fagagna l'1 gennaio 1954, quale consigliere

Itollo Sara, nata a San Daniele del Friuli il 5 ottobre 1987, quale consigliere

Itollo Giulia, nata a San Daniele del Friuli il 28 maggio 1991, quale consigliere

Foschiani Flavia, nata a Udine il 6 dicembre 1965, quale consigliere dimissionaria

Romanello Pietro, nato a Udine il 25 marzo 2001, è assente giustificato quale consigliere

REGISTRATO A UDINE

il 12/02/2020

n. 2846 Serie 1T

Esatte € 245,00

- che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare, ai sensi dell'art.10 dello statuto vigente.

Passando alla trattazione dell'Ordine del giorno il Presidente espone i motivi che consigliano l'adozione di un nuovo Statuto Sociale secondo le regole delle associazioni di promozione sociale in adeguamento alla disciplina del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Tale adeguamento permetterà all'Associazione di godere delle agevolazioni fiscali previste dalla legislazione sugli enti non lucrativi.

Il presidente espone inoltre che in occasione di questo adeguamento è stato completamente rivisto lo Statuto che, ferme le finalità dell'Associazione, il Presidente illustra nella sua nuova versione.

Terminata l'illustrazione del nuovo testo di Statuto Sociale, il Presidente invita l'Assemblea ad approvarlo integralmente.

Dopo ampia discussione l'assemblea con palesi voti unanimi condivide le motivazioni del Presidente e

delibera

1) di adottare il nuovo testo di Statuto Sociale, composto di n. 22 articoli, redatto secondo le regole delle associazioni di promozione sociale in adeguamento alla disciplina del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) che previa lettura datane da me notaio al comparente viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Indi, null'altro essendovi da deliberare e, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea alle ore 21,15.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Il presente atto, dattiloscritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano su di un foglio per una pagina intera e fin qui della seconda è stato da me letto unitamente all' allegato al comparente che approvandolo e confermandolo lo sottoscrive, con me Notaio, come per legge unitamente all' allegato, alle ore 21,25.

F.to Andrea Schiffo

F.to Gea Arcella (L.S.)

Allegato "A" alla Racc. n. 3123

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione non riconosciuta di promozione sociale, avente la seguente denominazione: "Un Grup di Amis APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale a Ciconicco di Fagagna (UD) e con durata illimitata.

Si precisa che alla data di iscrizione nel RUNTS la denominazione sociale sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (ente terzo settore)

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati loro familiari e di terzi delle seguenti attività, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- promozione ed organizzazione di dibattiti, conferenze, pubblicazioni, recite teatrali, rappresentazioni, volte alla promozione culturale, a preservare le tradizioni e alla promozione del territorio con la partecipazione ad attività promosse a livello nazionale ed internazionale.

Le attività sopra descritte integrano e costituiscono attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore con particolare riferimento alla lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; nonché alla lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale culturale o religioso, v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le fina-

lità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda entro 10 giorni dalla sua ricezione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri; in particolare essi hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli stessi al compimento del diciottesimo anno di età;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Inoltre hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa, secondo l'importo annualmente

stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, non versa annualmente la quota associativa, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni, e richiedere, entro 30 giorni, un nuovo giudizio all'assemblea.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima, e non dispensa il socio dimissionario dal pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario;
- l'Organo di Controllo (eventuale);
- Il Revisore Legale dei Conti (eventuale);

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 (uno) associati, ovvero un massimo di 5 qualora l'associazione conti più di 500 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'or-

dine del giorno, recapitata almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo, anche di posta elettronica o altro mezzo tracciabile, risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro e non oltre il 30 aprile.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata dalla maggioranza degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza, in particolare delibera sulla programmazione delle attività annuali ed in generale sulle attività future.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la

programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- eleggere, tra i propri componenti, il Presidente ed il Vicepresidente dell'associazione, ed il Segretario;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati e deliberare sul compimento di qualsiasi atto di amministrazione dei beni stessi, tra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione .

L'Organo di amministrazione è formato da un minimo di 3 componenti sino ad un massimo di 15, eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni; essi sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'organo sarà integrato dei membri mancanti attingendo alla lista dei non eletti, secondo il numero di voti ottenuti. Ove ciò non fosse possibile, si procederà ad una nuova elezione limitatamente al numero di membri dell'organo mancanti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo, se nominato, siano stati informati e non vi si oppongano.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Organo è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi almeno 5 giorni prima della seduta, ed ogniqualvolta lo richiedano almeno 1/5 dei consiglieri. In caso di assoluta e comprovata urgenza, la convocazione può avvenire senza il rispetto del termine di preavviso, anche a mezzo di comunicazione telefonica.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo se nominato.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Si applicano gli artt. 28 e 34 del Codice del Terzo settore relativi alla responsabilità degli amministratori ed al rimborso delle spese.

ART. 9

(Presidente, Vice Presidente e Segretario)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni; in caso di impedimento, le sue mansioni sono svolte dal membro più anziano del consiglio.

Il Segretario esegue su disposizione del Presidente le deliberazioni degli organi collegiali, redige e conserva i verbali, provvede alla corrispondenza ed alle altre mansioni necessarie per il buon andamento della Società ed alla tenuta dei libri contabili, anche mediante il supporto di un altro componente dell'organo di amministrazione.

ART.10

(l'Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017 ovvero in qualsiasi caso lo ritenga necessario, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ART.11

(Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n.

117/2017 o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo; ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

ART. 16

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministra-

zione;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Membri onorari)

Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di membro onorario dell'associazione a chi abbia contribuito in maniera significativa allo sviluppo dell' Associazione.

I membri onorari non godono dei diritti e non sono soggetti ai doveri degli associati.

ART. 22

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to Andrea Schiffo

F.to Gea Arcella (L.S.)